



DISEGNO di LEGGE

**Modifiche agli art. 125 e 186 del Codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernenti un dispositivo di blocco
da installare sui veicoli in uso ai soggetti
condannati per guida in stato di ebbrezza**

**Consulta Nazionale
per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile**



*Consiglio Nazionale
dell' Economia e del Lavoro*

L'ASSEMBLEA

(nella seduta 28 luglio 2020)

VISTO l'art. 99 della Costituzione ed in particolare il comma 3;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", e in particolare l'articolo 10 (Attribuzioni), comma 1, lettera i), che riconosce al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'iniziativa legislativa, l'articolo 12 (Contributo all'elaborazione della legislazione), che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee, ed infine l'articolo 14 (Pronunce del CNEL), che statuisce l'iter di assunzione, da parte dell'Assemblea, delle Pronunce del CNEL;

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del Cnel il 17 luglio 2019 ed in particolare gli articoli 12 (Programma) e 14, (Iniziativa legislativa);

VISTA la determinazione presidenziale 11 marzo 2020 di istituzione del Gruppo di Lavoro per la costituzione della 'Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile' del CNEL;

VISTO il Programma delle attività del CNEL per il biennio 2019-2020, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 30 gennaio 2019 e le sue successive integrazioni;

VISTO lo schema di osservazione e proposte 'La mobilità e la sicurezza stradale dopo il Coronavirus' approvato dalla Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile il 29 aprile 2020 e dall'Assemblea del CNEL il 27 maggio 2020;

VISTI gli articoli 125 e 186 del DL n. 285/1992 e successive modificazioni;
VISTA la riunione del Gruppo di lavoro della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale e la Mobilità Sostenibile del 22 giugno 2020;
VISTA la riunione della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale e la Mobilità Sostenibile del 14 luglio 2020;
SENTITO il Consiglio di Presidenza nella seduta del 22 luglio 2020;
UDITA la relazione del Consigliere Gian Paolo GUALACCINI;
SENTITO il Segretario generale Cons. Paolo PELUFFO;

APPROVA

l'unito atto di iniziativa legislativa corredato dalla relazione illustrativa e tecnica, concernente "Modifiche agli articoli art. 125 e 186 del decreto-legge n. 285/1992 (codice della strada) convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 e successive modificazioni. Alcolock – dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza".

Il Presidente
Prof. Tiziano TREU

MODIFICHE AGLI ARTICOLI ART. 125 E 186 DEL D.L. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1993 N. 427 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ALCOLOCK – DISPOSITIVO DI BLOCCO DA INSTALLARE SUI VEICOLI IN USO AI SOGGETTI CONDANNATI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA”.

Articolo 1

1. All'articolo 125 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia ai quali è stato previsto il rispetto delle prescrizioni dei codici unionali 68 e 69 di cui all'Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da approvarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione delle presenti disposizioni, sono fissate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

3-quater. Fuori dei casi previsti dall' articolo 186, quando ricorre la violazione delle prescrizioni imposte dai codici unionali 68 e 69 di cui all'Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, si applicano le sanzioni di cui i commi 3 e 5. Le stesse sanzioni, la cui entità e durata sono raddoppiate, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti gli stessi codici unionali circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3 ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione”.

2. All'articolo 186 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

“9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c) è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali 68 e 69 di cui all'Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione deve

permanere sulla patente, salvo maggiore durata imposta dalla Commissione medica di cui all'art. 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno 2 anni nei casi previsti dal comma 2 lettera b) e di almeno 3 anni per quelli di cui al comma 2 lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Dopo la sentenza di condanna, il Prefetto impone al condannato di sottoporsi a revisione, ai sensi dell'art. 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione sopraindicata. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 136- bis, comma 4, ultimo periodo.

9-quater. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9 bis. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 125, comma 3 quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'art. 125, comma 3 ter sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.”.

Relazione illustrativa

La proposta è volta a introdurre un'ulteriore limitazione all'utilizzo di veicoli a motore da parte di soggetti che siano stati condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza, prevedendo l'installazione sui veicoli da questi utilizzati di un dispositivo che impedisca l'avvio del motore qualora rilevi un tasso alcolemico superiore a zero.

Le modifiche andrebbero ad integrare l'articolo 186 e l'articolo 125 del codice della strada prevedendo un sistema che imponga una norma di comportamento particolare al conducente al quale, a seguito della condanna per guida in stato di ebbrezza, viene imposto il divieto di guidare dopo avere assunto alcol. La previsione di un obbligo in capo al conducente la norma non incide sulle caratteristiche costruttive dei veicoli.

Lo scopo è quello di prevedere che, chiunque sia stato sorpreso a guidare in stato d'ebbrezza nelle condizioni previste dal comma 2, lettere b) o c) dell'art.186 CDS, a seguito della visita di revisione disposta dopo la condanna per tali reati, sia oggetto di una specifica prescrizione per la guida. Tale prescrizione andrebbe resa esplicita sulla patente di cui è titolare attraverso i codici unionali 68 e 69, previsti dalla vigente normativa europea¹ (1), per imporre al conducente di guidare senza aver assunto alcol anche se non è neopatentato o appartenente a categorie oggetto del divieto di assunzione di alcool alla guida di cui all'art. 186 bis CDS.

Tale prescrizione deve avere durata non inferiore a 2 anni dalla sentenza definitiva di condanna, nel caso previsto dal comma 1, lett. b) (stato d'ebbrezza compreso tra 0,81 ed 1,5 mg/l) e di 3 anni nel caso previsto dal comma 1 lett. c) (stato d'ebbrezza superiore ad 1,5 mg/l).

Per dare concreta attuazione alla norma, si prevede che, in tali casi, dopo la sentenza di condanna, il Prefetto imponga al titolare di patente di guida di sottoporsi a revisione, ai sensi dell'art. 128, al solo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione sopraindicata. Tale revisione non interferisce con le visite mediche disposte dal Prefetto ai sensi dell'art. 186, comma 8 CDS.

Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, per rendere possibile l'imposizione della prescrizione specifica di guida senza alcol, si prevede di applicare le disposizioni dell'art. 136- bis, comma 4 CDS, che

¹ Il codice è previsto dall'Allegato I, disposizioni relative al Modello UE di patenti di guida, della direttiva n.2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. Attualmente è imposto dalla Commissione Medica locale di cui all'art. 119 CDS per le persone che hanno problemi di dipendenza da alcool o patologie che rendono pericolosa la guida dopo l'assunzione di alcol.

impongono al titolare di patente straniera di convertire la propria patente estera in patente nazionale prima di effettuare una visita revisione della patente imposta. Se l'operazione di revisione non viene effettuata nei termini previsti, la patente stessa non consentirà più di guidare in Italia (inibizione alla guida a tempo indeterminato).

Chi è destinatario di questa prescrizione e guida un veicolo a motore in Italia è tenuto ad installare e tenere in efficienza, a proprie spese, sul veicolo che conduce o che utilizza, un meccanismo elettronico che impedisca l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

Le caratteristiche del dispositivo di blocco da utilizzare e le modalità di montaggio saranno definite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da approvarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della norma. Attraverso tale decreto, il Ministero definirà anche le officine autorizzate ad installarlo. Integrando una norma di comportamento del conducente titolare di patente italiana che si trovi in determinate condizioni e non incidendo sulle caratteristiche costruttive del veicolo, la previsione si pone in linea con le norme dell'Unione in materia di veicoli.

Per conferire concreta forza all'obbligo ivi previsto, la proposta normativa è stata completata attribuendo alla violazione dei codici unionali 68 e 69 una sanzione più grave di quella attualmente prevista per la violazione delle prescrizioni degli altri codici relativi alle prescrizioni imposte ai conducenti. Si è, inoltre, prevista una specifica sanzione correlata alla circolazione con un veicolo senza che sia stato installato o sia funzionante il dispositivo di blocco.

Relazione - Tecnico finanziaria

La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, essendo prevista l'installazione e la manutenzione del dispositivo bloccante a carico del soggetto sanzionato, come esposto nella relazione illustrativa.



www.cnel.it